



Inquadramento Tematico Normativo – Rumore

a cura di

Marco Grondacci

INDICE:

Sommario

1. Rumore: inquadramento tematico normativo	3
1.1 La normativa nazionale diversa dalla legge quadro nazionale.....	3
Art. 844 Codice Civile.....	3
Ulteriori strumenti di tutela civile del diritto alla salute	3
Art. 659 Codice Penale.....	3
1.2 La legge quadro a difesa dal rumore.....	4
Oggetto	4
Valori limite da rispettare	4
Gli strumenti per la difesa dal rumore	4
1.3 Decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142.	5
1.4 Circolare Ministero dell’Ambiente 6/9/2004.....	6
1.5 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194.	6
2. Giurisprudenza più recente.....	7
2.1 Consiglio di Stato sentenza n. 3264 del 29/5/2006	7
2.2 Cassazione – Sezione prima civile – 12 giugno -1 settembre 2006, n. 18953	7
3. Le competenze secondo la normativa toscana.....	9
3.1 Regione.....	9
3.2 Province	9
3.3 Comuni	10
3.4 Arpat – Ausl.....	10
3.5. Primo adeguamento al dlgs 194/2005	12

1. Rumore: inquadramento tematico normativo

1.1 La normativa nazionale diversa dalla legge quadro nazionale

Art. 844 Codice Civile

L'articolo 844 [Codice Civile](#) è stato utilizzato, anche nel campo dell'inquinamento da rumore, soprattutto dalla giurisprudenza della Cassazione.

Ulteriori strumenti di tutela civile del diritto alla salute

Ulteriori strumenti di tutela civile del diritto alla salute possono essere individuati nei seguenti articoli del Codice Civile:

- 1170 -1172: più volte è stato affermato che il perdurare di immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità può costituire molestia nel possesso di un immobile tutelabile con l'azione di manutenzione ex art. 1170 (se ricorrono le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1170) e talvolta, quando dalle immissioni si tema un danno grave e prossimo al bene posseduto, anche con la denuncia di danno temuto (art. 1172)

- 2043 *"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*. La norma offre un rimedio forse accattivante sotto il profilo economico ma certamente insufficiente ad assicurare la tutela del diritto alla salute, implicando tra l'altro una non facile indagine sull'elemento psicologico del produttore

- 2087 *"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*. Questa norma ha un campo di applicazione circoscritto ed oggi disciplinato da una normativa ad hoc in attuazione di Direttive UE (DLG 626/1994). La norma riconosce a ciascun lavoratore un diritto individuale alla salubrità dell'ambiente di lavoro, direttamente azionabile nei confronti del datore anche attraverso i provvedimenti di urgenza ex art. 700 C.P.C. ed un correlativo obbligo di adempimento di questi.

Art. 659 Codice Penale

Nell'art. 659 [Codice Penale](#) l'interesse che la volontà del legislatore dell'epoca ha voluto tutelare è la pubblica quiete, non la salute dei cittadini. La concreta determinazione del concetto di disturbo è

stata lasciata dal legislatore alla discrezionalità del giudice. L'orientamento giurisprudenziale prevalente è comunque quello di ravvisare il disturbo non in qualsiasi azione fastidiosa, ma soltanto allorché si realizzi una sensibile alterazione della normale condizione di quiete.

Secondo un indirizzo seguito dalla Cassazione per la sussistenza della contravvenzione ex art. 659 Codice Penale, non è necessario che le emissioni siano vietate da speciali norme giuridiche, essendo sufficiente che tali emissioni superino il limite di normale tollerabilità, valicato il quale le emissioni diventano moleste con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice prevista dal citato articolo (Cassazione penale sez. I 19/1/1994 n. 477).

1.2 La legge quadro a difesa dal rumore

Oggetto

La Legge 26/10/1995 n. 447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

Valori limite da rispettare

Secondo la definizione ex art. 2 legge 447/1995):

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:
 1. valori limite di immissione assoluti determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale
 2. valori limite di immissione differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
 3. valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 4. valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/1995. Sono i valori da applicare attraverso le zonizzazioni dei territori comunali (art. 6.1 lettera a) secondo i criteri delle Regioni (art.4 lettera a) vedi successivo paragrafo 4.3

I suddetti valori sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

Gli strumenti per la difesa dal rumore

- Piani Pluriennali statali per il contenimento delle emissioni sonore: devono essere attuati sotto il controllo del Ministero dell'Ambiente, relativamente a linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali. Le Regioni forniscono proposte non vincolanti.

- Piani di contenimento e abbattimento del rumore: sono i Piani che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, devono redigere (e presentare al Comune) in caso di superamento dei Valori di Emissione e Immissione.
- Piani di Risanamento acustico dei Comuni: i Piani devono essere adottati in caso di superamento dei Valori di Attenzione. I Piani di Risanamento Acustico dovranno essere coordinati con i Piani Urbani del Traffico e altri Piani a rilevanza ambientale. I Piani dovranno stabilire le modalità tecniche e finanziarie per risanare dall'inquinamento acustico determinate zone del territorio comunale.
- Piani di risanamento acustico delle imprese: ai fini del raggiungimento graduale degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il Piano di Risanamento Acustico entro il termine di 6 mesi dalla classificazione del territorio comunale. Nel Piano di Risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme della presente legge.

Documentazione di Impatto Acustico

L'art. 8 [Legge 26/10/1995 n.447](#) prevede che, per una serie di opere sottoponibili a VIA nazionale o regionale, nell'ambito della procedura della VIA o comunque su richiesta dei Comuni (se si tratta di opere non sottoposte a VIA neanche regionale) i soggetti committenti delle opere debbano allegare al progetto una Documentazione di Impatto Acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle stesse opere. Si tratta in particolare, secondo l'elenco ex art. 8.2 Legge 447/1995, di:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartieri) e F (strade locali), secondo la classificazione ex Codice della Strada;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

1.3 Decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142.

“ Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” (GU n. 127 del 1/6/2004)

Il presente Dpr disciplina relativamente alle infrastrutture stradali nuove ed esistenti:

- limiti di immissione (allegati 1 e 2) . Per valore limite di immissione si intende il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno , misurato in prossimità dei ricettori

- misure di intervento di risanamento acustico
- verifiche e controlli per il rispetto dei limiti di immissione (in conformità al DM 16/3/1998 : Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico)
- fasce di pertinenza acustica (striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore).

1.4 Circolare Ministero dell'Ambiente 6/9/2004.

"Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali " (GU n. 217 del 15-9-2004)

I valori differenziali sono quelli determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. Tali valori ex DPCM 14/11/1997(determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi confermando così i valori previsti dal precedente DPCM 1/3/1991. Tali valori non si applicano nelle aree del territorio comunale classificate come industriali.

1.5 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005)

Il dlgs recepisce la direttiva 2002/49 introducendo le seguenti principali novità rispetto alla vigente normativa:

- l'obbligo di utilizzare descrittori acustici
- le mappe acustiche
- i piani di azione

Gli obblighi del presente dlgs in particolare sui descrittori acustici, le mappe acustiche e i piani di azione si riferiscono a:

- a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti
- b) «aeroporto principale»: un aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono più di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale
- c) «asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferroviaria su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni
- d) «asse stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli

Sono previste norme attuative per il coordinamento del presente dlgs con la normativa tecnica previgente attuata sulla base della legge quadro sul rumore 447/1995.

Con decreto del Ministro dell'Ambiente , da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente dlgs, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 articolo 3 legge 447/1995(i vari decreti tecnici sui valori , metodi di calcolo etc,) , con le disposizioni del presente decreto .

Con Dpr (ex comma 1 articolo 17 legge 400/1988) da emanare entro 1 anno all'entrata in vigore del presente dlgs , sono apportate le modifiche necessarie per coordinare i provvedimento adottati ai sensi dell'articolo 11 legge 447/1995 (regolamenti distinti per sorgenti sonore: traffico veicolare, ferroviario, marittimo , aereo, autodromi, piste motoristiche, natanti, aeroporti) , con le disposizioni del presente decreto .

2. Giurisprudenza più recente

2.1 Consiglio di Stato sentenza n. 3264 del 29/5/2006

Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco in materia di limitazione del traffico stradale per superamento limiti rumore

La sentenza in esame riconosce legittima una ordinanza di un Sindaco che limita la circolazione stradale di determinate categorie di veicoli pesanti sulla base dello stato rilevante di inquinamento di polveri fini e rumore . La sentenza in particolare annulla la sentenza del TAR con la quale erano stati accolti i ricorsi contro la predetta ordinanza di tre Comuni limitrofi al Comune autore dell'ordinanza. Il Consiglio di stato coglie l'occasione per svolgere un esame sulla natura giuridica ed il regime relativo dell'ordinanza in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica.

2.2 Cassazione – Sezione prima civile – 12 giugno -1 settembre 2006, n. 18953

Poteri comunali in materia di regolamentazione limiti rumore

La sentenza decide sul ricorso contro una sentenza del giudice di pace che a sua volta aveva respinto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa il 24 gennaio 2001 dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Jesolo, con la quale gli ora stato ingiunto il pagamento della somma di lire 925.000 a titolo di sanzione amministrativa, oltre la sponse, per la violazione dell'articolo 51 del Regolamento di Polizia urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 dell'8 maggio 2000, avendo tenuto in funzione, all'entrata di un esercizio di intrattenimento e svago gestito dal ricorrente , i diffusori acustici abbinati a due "mega schermi" a volume tale che la musica da essi diffusa risultava udibile ad una distanza di metri settanta, anche in presenza di traffico veicolare, recando così disturbo e molestia alle vicine abitazioni.

Secondo la sentenza in esame se nessun ente pubblico locale può disapplicare le disposizioni della legge statale dianzi ricordato, introducendo, in specie, fuori dei casi espressamente consentiti (v. l'articolo 6, comma 1, lettera h), in relazione allo svolgimento di attività e manifestazioni temporanee) valori limite di emissione o di immissione dei rumori diversi e comunque inferiori

rispetto a quelli risultanti dai decreti emanati a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge statale (cfr. articoli 3 e 4 del Dpcm 14 novembre 1997), ciò non impedisce tuttavia ai comuni di adottare una più specifica regolamentazione dell'emissione e dell'immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge 447/95, prenda in considerazione, non già il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità considerato, per presunzione iuris et de iure, come generativo di un fenomeno di inquinamento acustico, a prescindere dall'accertamento dell'effettiva lesione del complesso di valori indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge ma i concreti effetti negativi provocati dall'impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo della persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata (Cassazione, 15081/03).

Si tratta, invero, di considerazione analoga, mutatis mutandis, a quella che ha condotto la Sezioni penali di questa. Corte ad escludere che la contravvenzione prevista dall'articolo 659, primo comma, Cp possa ritenersi abrogata o depenalizzata dalla legge 447/95, in correlazione alla previsione sanzionatoria di cui all'articolo 10, comma 2, della legge stessa, avendo la due norme obiettivi e struttura diversi: giacché mentre l'una (quella del Cp) mira a colpire gli affetti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica, postulando che l'uno di strumenti sonori abbia arrecato, alla luce di tutto le circostanze del caso specifico, un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo della persone; l'altra (quella della legge 447/95), essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di rumorosità della sorgenti sonore, oltre i quali deva ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione solo il superamento di un certo valore soglia, a prescindere dall'accertamento delle concrete potenzialità lesive del medesimo (Cassazione penale, 443/01; 2316/98).

La disposizione di cui all'articolo 51 del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Jesolo rientra per l'appunto nell'ambito della disposizioni dianzi indicate: inserita nel Titolo IV, dedicato alla «quieto e sicurezza nel centro abitato», e non già nel successivo Titolo V, specificamente finalizzato alla «tutela dall'inquinamento acustico», essa è rivolta infatti a salvaguardare la tranquillità degli abitanti del comune in confronto alla offese concretamente recate tramite l'inopportuno impiego, nell'ambito dall'«esercizio di locali da ballo», di «apparecchi per la riproduzione o l'amplificazione del suono o delle voci o delle attrazioni musicali o della esibizioni».

Se il regolamento comunale è volto a salvaguardare la tranquillità degli abitanti del comune prescindere dall'avvenuto obiettivo superamento dei limiti di rumorosità fissati dalla legge 447/95 e dal Dpcm 14 novembre 1997. non si trattava di stabilire se fossero stati osservati i limiti massimi al riguardo introdotti da detto Dpcm, né di compiere le rilevazioni nelle località e con i criteri individuati dalle norma dianzi indicate, tali da richiedere l'utilizzazione di appositi apparecchi di precisione; bensì di accertare se il rumore generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente fosse idoneo a determinare l'evento di disturbo della tranquillità pubblica avuto di mira dalla norma regolamentare.

In tale prospettiva, la sentenza impugnata, secondo la Cassazione, ha dunque legittimamente fondato la verifica circa la sussistenza dell'illecito sugli accertamenti al riguardo compiuti dalla Polizia municipale, la quale ha evidenziato come le casse acustiche posta nel parcheggio antistante il parco acquatico all'entrata dell'esercizio di intrattenimento e svago (esercizio riconducibile al novero dei locali da ballo agli affetti dell'articolo 51 del regolamento) diffondessero musica a volume tale da poter essere udita, anche in presenza di traffico veicolare, fino ad una distanza di settanta metri (circostanza, questa, peraltro incontestata), così da recare disturbo e molestia alle vicine abitazioni residenziali, ubicate ad una distanza inferiore a quella dell'accertamento.

Trattandosi di un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione sintetica, ma comunque congrua ed immune da vizi logico giuridici vizi che il ricorrente non ha peraltro neppure prospettato, limitandosi puramente e semplicemente a sollecitare una rivalutazione delle conclusioni del primo giudice sulla base dell'enunciazione di un complesso di circostanze fattuali, in assunto contrastanti lo stesso si sottrae al sindacato di questa Corte di legittimità.

3. Le competenze secondo la normativa toscana

3.1 Regione

Secondo la legge quadro regionale 89/1998 il consiglio regionale definisce i criteri e gli indirizzi della pianificazione comunale e provinciale ai sensi della presente legge. A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani di classificazione acustica e del relativo quadro conoscitivo
- b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lettera a) del presente comma, delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
- c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
- d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico Possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall'articolo 4, valori inferiori a quelli determinati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, ai sensi della lettera a) del comma 1, articolo 3 della l. 447/1995
- e) i criteri generali per per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico
- f) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio
- g) specifiche istruzioni tecniche, ai sensi della legge regionale in materia di governo del territorio , per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale

Il Consiglio regionale approva, anche per stralci, piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, regionali e provinciali; nell'individuazione delle priorità degli interventi previsti da tali piani sono privilegiati i comuni che abbiano approvato i piani di classificazione acustica.

3.2 Province

Le Province si occupano di:

- adeguare il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.), indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire nell'ambito del territorio provinciale ai fini della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento acustico.(articolo 3 LR 89/1998)
- fatte salve le funzioni di vigilanza e di controllo che ad esse competono ai sensi della presente legge, avvalendosi dell'ARPAT, provvedono: alla promozione di campagne di misurazione del rumore, nonché, mediante l'analisi dei dati appositamente acquisiti, al fine di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio; al monitoraggio complessivo dell'inquinamento acustico nel territorio provinciale.(articolo 3 LR 89/1998)

- prendere le decisioni in materia di conflitti tra Comuni sul Divieto di contatto di aree qualora i valori di qualità si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.(articolo 6 LR 89/1998)
- esercitare i poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni che non approvano i piani di classificazione acustica e i piani di risanamento acustico (articolo 10 LR 89/1998).

3.3 Comuni

Di seguito si elencano le competenze dei Comuni:

- Piani comunali di classificazione acustica (articolo 4 LR 89/1998)
- Adeguano i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica (articolo 7 LR 89/1998)
- Piani comunali di risanamento acustico (articolo 8 LR 89/1998)
- Piani comunali di miglioramento acustico al di fuori dei casi obbligatori di cui all'articolo 8 (articolo 9 LR 89/1998)
- Richiedono ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della l. 447/1995, ed a corredo degli stessi, apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge (articolo 12 LR 89/1998)
- Piani di risanamento acustico aziendali, presentati dalle aziende ai Comuni con poteri di questi ultimi di verificare, con supporto Arpat, le coerenze con la legge vigente ed il piano di classificazione acustica, nonché di chiedere integrazioni a detti piani (articolo 13 LR 89/1998)
- Funzioni di controllo con supporto Arpat e Ausl dell'inquinamento acustico da traffico veicolare e sorgenti fisse, degli edifici con attività produttive-sportive-ricreative- servizi commerciali polifunzionali, del rispetto dei contenuti di legge della documentazione di impatto acustico (articolo 14 LR 89/1998)

3.4 Arpat – Ausl

Si occupano di:

- trasmettere tutti i dati alle Amministrazioni interessate ed alle Aziende USL competenti per territorio
- inviare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle attività svolte ed il quadro conoscitivo del clima acustico rilevato
- segnalare tempestivamente, oltre che al Comune, anche alle Province ed alla Giunta regionale, la presenza di condizioni che determinano l'obbligo di predisposizione del piano comunale di risanamento acustico
- trasmettere alle Autorità competenti all'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, le relative segnalazioni.

Le Aziende USL, nell'ambito delle proprie competenze, possono richiedere all'ARPAT specifiche attività di rilevamento e controllo, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 della LR 66/1995.

3.5. Primo adeguamento al dlgs 194/2005

In generale occorre precisare che la attuale legge quadro toscana deve essere adeguata complessivamente al dlgs 194/2005 che ha recepito la DIR 49/2002; ciò è confermato come impegno dalla stessa Regione nel macroobiettivo C2 del PRAA che individua la necessità di Individuare del nuovo quadro delle competenze regolamentari e di controllo come derivano dalla direttiva comunitaria 2002/49/CE e dalla esigenza di integrazione della stessa con il nuovo quadro normativo statale e regionale. Occorre dire che una primo, parziale ma significativo recepimento è avvenuto con la LR 40/2007 relativamente al solo agglomerato urbano di Firenze. L'obiettivo del PRAA comunque dovrà essere non limitato alla sole questione della definizione della assegnazione delle competenze in materia di mappe acustiche strategiche e piani di azione ma occorrerà rivedere complessivamente la legge quadro vigente in termini di:

- contenuti e tipologia degli attuali strumenti di amministrazione del settore e loro coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale:
- revisione delle modalità di monitoraggio
- coinvolgimento del pubblico sia nella informazione sui dati dell'inquinamento acustico che della partecipazione alla elaborazione delle mappe e dei piani

